



IL TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Concordato 6/2017

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Adriana Puglisi	Presidente
Dott. Lucia De Bernardin	Giudice rel.
Dott. Alessandro Laurino	Giudice

DECRETO

Visto il decreto del 25/10/2017;

vista l'integrazione della proposta depositata il 07/11/2017;

viste le note del Pubblico ministero del 10/11/2017;

ritenuto che la proponente va invitata:

- a) A confermare quanto sembrerebbe evincersi dalla lettura delle integrazioni, ossia che anche per i creditori privilegiati diversi dall'erario viene offerto il pagamento -oltre che del capitale- anche degli interessi *ex artt.54 e 55 l.f.*;
- b) A chiarire con quali risorse viene immaginato -anno per anno- il pagamento di ciascuno dei creditori secondo il prospetto di pagg. 2 e 3 dell'integrazione;
- c) A presentare istanza di *ex art.182 l.f.* per le ragioni che seguono.

Nella proposta di concordato viene prospettato il pagamento integrale (capitale e interessi ai sensi degli artt.54 e 55 l.f.) dei debiti tributari (trattasi di I.V.A., tributi diretti, tributi enti locali). Viene indicato



dicembre 2018 come tempo di pagamento per quasi tutti tali debiti. Per parte del debito I.V.A. e dei tributi enti locali viene indicato come tempo di pagamento dicembre 2019, per altra parte dei tributi locali indicato dicembre 2020 e dicembre 2021. La proponente assume di non dover depositare istanza *ex art.182 ter l.f.* sostenendo: a) che nell'ambito del 182 *ter l.f.* col termine: "dilazione" si intende: "pagamento rateale" (argomentando *ex d.m. 04/08/2009 art.3*); b) che il pagamento dilazionato è solo quello che prevede una tempistica di pagamento superiore ai tempi di tecnici della procedura di liquidazione. La tesi della proponente non appare condivisibile e ciò in quanto: a) la disposizione in commento deve leggersi nel senso che, di regola, il debito erariale deve essere integralmente pagato all'omologa; qualora il debito erariale venga pagato successivamente all'omologa (e quindi: "dilazione" intesa come pagamento in momento successivo all'omologa) ovvero si prospetta una riduzione del debito si rende necessaria la proposta *ex 182 ter l.f.*; b) l'interpretazione propugnata dalla proponente si presta a un impiego elusivo della disposizione perché -in tesi- l'offerta di pagamento di una sola rata fortemente differita nel tempo verrebbe esentata dall'onere di presentare proposta *ex art.182 l.f.* mentre per più pagamenti rateali -anche molto ravvicinati nel tempo- sarebbe necessaria la presentazione della relativa proposta, con una disparità di trattamento a fronte di un medesimo momento di soddisfazione integrale del credito erariale che non appare giustificabile/ragionevole; c) nella legge fallimentare, ove il legislatore ha inteso consentire il pagamento dei creditori privilegiati in momento successivo all'omologa ha fatto riferimento al concetto di: "moratoria" (art.186 *bis l.f.*); d) mutuare la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di pagamento del privilegio nell'ambito del concordato liquidatorio per sostenere che il credito privilegiato deve considerarsi integralmente soddisfatto se lo è non appena effettuata la liquidazione del bene su cui il privilegio insiste –come fa la proponente richiamando Cass. 10112/2014-: da un lato, confonde il tema del pagamento integrale col



tema del pagamento dilazionato: per la disposizione in commento quello che rileva è anche la sola: “dilazione” a prescindere dalla misura di soddisfacimento del credito; dall’altro, non appare *sic et simpliciter* replicabile per i crediti erariali che –usualmente- godono di privilegio generale e vanno quindi soddisfatti con qualsiasi bene del debitore. Ad ogni modo, anche in punto di fatto, quanto sostenuto non appare conforme alla tesi propugnata: a) perché per alcuni tributi viene prospettato un pagamento ultrannuale; b) non vi è indicazione delle risorse per procedere a detti pagamenti di tal che non vi è modo di verificare l’effettivo pagamento in corrispondenza coll’incameramento di liquidità; c) non è chiara la ragione per la quale i pagamenti sono stati previsti a partire dal dicembre 2018. La novità dell’istituto e i confini ancora non perfettamente delineati della sua applicabilità inducono ad assegnare termine *ex art.162 l.f.* a parte proponente per l’integrazione della proposta dei concordato;

d) a integrare la documentazione tramite la produzione della fideiussione rilasciata in favore di Yanez SPV in favore del CTLS;

e) a fornire ulteriori chiarimenti in relazione al prospettato apporto del terzo ossia: a) le concrete modalità di conferimento del citato vincolo (ossia se immaginato come negozio di destinazione “puro” ovvero quale accessorio di altro negozio di diritto sostanziale); b) quale è l’interesse che si assume: “meritevole di tutela”; c) in favore di chi dovrebbe essere trascritto il vincolo; d) l’eventuale presenza di formalità pregiudizievoli sui beni offerti; e) la ragione per la quale –se, come sembra comprendersi, l’apporto economico del terzo è necessario al fine del raggiungimento della percentuale del 20% di soddisfazione del ceto chirografario- l’attestazione è carente di vaglio critico sotto questo profilo;

P.Q.M.

Visto l’art.162 l.f.



ASSEGNA termine di tredici giorni per apportare le integrazioni, produrre la documentazione, fornire i chiarimenti sì come indicato in parte motiva;

RINVIA per l'ulteriore corso all'udienza del 04/12/2017 ore 12.00.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Commissario, alla proponente, al Pubblico Ministero, all'istante il fallimento

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 16 novembre 2017

IL PRESIDENTE

Dott. Adriana Puglisi

IL CASO.it

